



Istituto Comprensivo

"Rodari-Alighieri-Spalatro"





Via Spina, 1 71019 Vieste FG - C.M. FGIC878001 - C.F.92066060713 - CU UFHZ1U - Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624 website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fqic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fqic878001@istruzione.it

Decisione di contrattare - affidamento diretto e designazione della figura di Data Protection Officer (D.P.O.), altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 per un importo contrattuale di € 1.000,00 (euro mille/00), IVA esclusa – CIG **B201C80712**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ENUTO CONTO

₩ISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 3 del 20 dicembre 2023;

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee

FGIC878001 - A7AD0F7 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI - 0000034 - 06/06/2024 - UNICO - U VISTO SRITENUTO LENUTO CONTO
LENUTO CONTO
LENUTO CONTO
VISTO **VISTO**

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

la delibera ANAC n. 412 dell'8 maggio 2019 - Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale di durata biennale per lo svolgimento della funzione di medico competente - e considerato che l'oggetto della presente procedura, per affinità ed analogia, deve essere qualificato come appalto di servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;

l'art. 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare il Titolo V – Attività negoziale

che il prof. Pietro Loconte, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15 del Dlgs n. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l'Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati

che l'Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP;

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

la nota MIUR prot. n. 563 del 22/05/2018;

che la predetta nota precisa che "...tenendo conto della previsione dell'articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, è consentito a più scuole di avvalersi di un unico Responsabile. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise. L'atto di designazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per l'attuazione di procedure amministrative di interesse comune. Al medesimo risultato, si potrà pervenire favorendo la conclusione di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per l'individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o sub provinciale, a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il requisito della cosiddetta raggiungibilità del Responsabile per la protezione dei dati proprio per assicurare un efficace supporto al Titolare del trattamento";

che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola non sono presenti e/o disponibili le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD, come da delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2023 e come accertato e verificato per il corrente anno scolastico non essendo mutato l'organico dell'Istituzione Scolastica;

che sia necessario provvedere all'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento con la designazione del D.P.O., considerato che il D.P.O. è chiamato a redigere, in collaborazione per il Dirigente Scolastico (Titolare del Trattamento) alcuni documenti obbligatori;

che tale figura deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche;

la Delibera ANAC numero 421 del 13 maggio 2020 "Richiesta di parere in merito all'applicazione del principio di rotazione ai contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali (DPO)", che configura l'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali come un appalto di servizi che soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto

il Provvedimento del 29 aprile 2021, n. 186 del Garante per la Protezione dei Dati Personali -"Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico";

l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);

che è necessario affidare, anche per il corrente anno, il servizio con le seguenti caratteristiche: predisposizione di tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la conformità del trattamento dei dati di titolarità dell'Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" al Regolamento Europeo, prevedendo la predisposizione di un sistema in grado di dimostrare la conformità di tali misure a quanto richiesto dalla normativa europea. L'attività richiesta consiste nell'assunzione del ruolo di D.P.O. e nel fornire, inizialmente, una valutazione dell'esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale non conformità e, nell'attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 compresa l'attività di redazione e/o aggiornamento della documentazione, la mappatura dei trattamenti al fine della stesura del registro dei trattamenti, formazione e supporto normativo, individuazione dei criteri per la valutazione dei

CONSIDERATO

che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire i servizi e gli adempimenti di cui al

Regolamento UE 2016/679

DATO ATTO CONSIDERATO CONSIDERATO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia

di prevedere una durata contrattuale pari a 1 anno dalla data prevista nel contratto;

sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di servizi

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per i servizi in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato informale, senza confronto di preventivi, ammonta ad € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, (€ 220,00 di IVA, pari a € 1.220,00 IVA inclusa);

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso,

VISTA la proposta inviata dall'Avv. Nicola Parisi, esperto del settore come da curriculum allegato, a condizioni economicamente vantaggiose in relazione ai servizi forniti che prevede un costo di € 1.000,00 annui oltre IVA, includendo tale costo anche l'attività di formazione obbligatoria e

una formazione continua sulle materie di cui al contratto;

di affidare i servizi in parola all'operatore economico Avv. Nicola Parisi con studio in Noicàttaro alla Via Carducci n. 46 codice fiscale: PRSNCL72M15F923R, P.Iva: 05364200724 per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.220,00, IVA inclusa

Che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura, i referenti contrattuali, le modalità di fatturazione, le responsabilità contrattuali, le ipotesi di risoluzione del contratto, le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni; che la forma del contratto sarà quella dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023;

la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

- AZADOFZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004100- 06/06/2024 - III - AZADOFZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004100- 06/06/2024 - III - AZADOFZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004100- 000410- 000410- 000410- 0004100- 0004100- 000410- 0004

RITENUTO

FGIC878001 - A7AD0F7 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI - 0000034 - 06/06/2024 - UNICO - U

CONSIDERATO

20

DATO ATTO

DATO ATTO VISTA

VISTO

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità

> dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice

Identificativo di Gara (CIG) B201C80712

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.000,00, oltre IVA (pari a €

1.220,00 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;

DATO ATTO che è necessario procedere

գրell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

DETERMINA di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), l'affidamento diretto dei servizi di adeguamento dell'Istituto alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e l'assunzione del ruolo di DPO, come previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, all'operatore economico Avv. Nicola Parisi con studio in Noicàttaro alla Via Carducci n. 46 codice fiscale: PRSNCL72M15F923R, P.Iva: 05364200724, nel rispetto del principio di rotazione, per un importo complessivo delle prestazioni pari € 1.000,00, oltre IVA (pari a € 1.220,00 Iva compresa così rinveniente: imponibile € 1.000,00 + IVA pari a € 220,00), con decorrenza

di autorizzare la spesa complessiva di € 1.220,00 IVA inclusa da imputare all'Attività A01 Codice Conto 03.02.011 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, dell'esercizio finanziario 2024;

di acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di

di nominare il prof. Pietro Loconte quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023; il RUP rivestirà anche le funzioni di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della

Il Dirigente Scolastico

prof. Pietro Loconte

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)